

DECRETO LEGGE 15 novembre 1993, n. 453: **Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.** (Art. 1, commi 1-4)¹⁾.
(In G.U. 15 novembre 1993, n. 268)

Art. 1. - Sezioni regionali della Corte dei conti - 1. In tutte le regioni sono istituite ove non già esistenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.²⁾

2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.³⁾

3. A tutte le sezioni, comprese quelle già istituite, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.⁴⁾

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti fissata l'udienza.

1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19.

2) Comma così integrato dalla legge di conversione di cui alla nota n. 1.

3) Per quanto riguarda invece l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, vedi, in questa raccolta, il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

4) Comma così integrato dalla legge di conversione di cui alla nota n. 1.

